



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio VII - Contenzioso, disciplina e attività legale

MIURAOODRVE-Uff.7-7378/C7ac

Venezia, 28 ottobre 2008

Alle Istituzioni scolastiche
del Veneto
LORO SEDI

E, p.c Agli UU.SS.PP. del Veneto

Al dirigente Ufficio III
Personale della scuola -
SEDE

OGGETTO: D.M. n. 59 del 26 giugno 2008. Graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali. Requisiti generali di ammissione. Indicazioni operative.

In relazione alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, di cui al D.M. n. 59 del 26 giugno 2008 si invitano le Istituzioni scolastiche interessate a prestare la massima attenzione, nella valutazione delle domande degli aspiranti, oltre che ai requisiti specifici di cui all'art. 2 del citato D.M. anche ai requisiti generali di ammissione di cui all'art. 3.

In particolare l'art. 3.1 lett. c) prevede la sussistenza in capo agli aspiranti del *"godimento dei diritti politici, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 18.01.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali"*.

A tal proposito si segnala che l'art. 1 della legge 16 del 1992, indicante i requisiti generali per l'elezione e nomina presso regioni ed enti locali, è stato abrogato dall'art. 274 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 recante titolo "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e che pertanto la norma di legge cui le scuole devono fare riferimento per effetto del richiamo dell'art. 3.1 lett. c) del D.M n. 59 nella valutazione della sussistenza dei requisiti generali di ammissione alla graduatoria di terza fascia è l'art. 58 del T.U. 267/2000, contenente l'elenco delle cause ostative alla candidatura.

Se ne riporta il contenuto e se ne raccomanda l'applicazione:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio VII - Contenzioso, disciplina e attività legale

Art. 58

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114, presidente e componente degli organi delle Comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio VII - Contenzioso, disciplina e attività legale

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'art. 59 la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Si segnala che la norma surrichiamata al comma 2 effettua un'equiparazione della sentenza di condanna con la sentenza di patteggiamento.

Si ricorda infine che alla Istituzioni Scolastiche è concessa, per l'espletamento delle proprie funzioni legate, in tal caso, alla gestione delle graduatorie ed alla stipula di contratti individuali di lavoro, la facoltà di richiedere, al fine di verificare la veridicità delle autocertificazioni, con l'intermediazione dell'ufficio locale del casellario giudiziale, il certificato generale del casellario giudiziale (ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale n. 313/2002) contenente la generalità delle iscrizioni penali e civili esistenti a nome della persona i cui requisiti si vogliono sottoporre a verifica.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Carmela Palumbo -